Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

CH-1000 Losanna 14
Incarto n. 211.1/24_2025

Losanna, 15 ottobre 2025

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 21 agosto 2025 (6B_112/2025)

Blocco del ponte del Mont Blanc a Ginevra: respinto il ricorso di un'attivista

Il Tribunale federale respinge il ricorso di un'attivista che nel 2022, insieme ad altre persone, ha bloccato il ponte del Mont Blanc a Ginevra nell'ambito di un'azione del movimento di protesta "RENOVATE SWITZERLAND". La sua condanna per coazione e perturbamento di pubblici servizi non presta il fianco a critiche ed è compatibile con la libertà di riunione e di espressione.

Il 22 ottobre 2022, un gruppo di sei persone ha bloccato il ponte del Mont Blanc a Ginevra, innalzando degli striscioni con la scritta "RENOVATE SWITZERLAND"; quattro persone, tra cui la ricorrente, si sono incollate con una mano all'asfalto. Il ponte è rimasto completamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni per un'ora e venti minuti. Nel 2024 il Tribunale di polizia del Canton Ginevra ha condannato la ricorrente per coazione e perturbamento di pubblici servizi a una pena pecuniaria sospesa condizionalmente. La Corte di giustizia ha confermato la decisione.

Il Tribunale federale respinge il ricorso dell'attivista condannata. La sentenza della Corte di giustizia ginevrina è conforme al diritto federale. L'azione dimostrativa ha intralciato la libertà d'agire di terzi ai sensi del reato di coazione. Il mezzo di coazione ha raggiunto l'intensità richiesta dalla giurisprudenza ed era sproporzionato. Per l'azione di protesta è stato scelto scientemente il ponte del Mont Blanc, ossia l'arteria principale di Ginevra; il blocco è avvenuto un sabato durante il giorno ed è durato più di solo qualche minuto. Il blocco delle vie di circolazione sul ponte del Mont Blanc costituiva l'obiettivo perseguito

dall'azione e non ne era una semplice conseguenza indiretta. Gli attivisti avrebbero potuto organizzare una manifestazione suscettibile di essere autorizzata o far valere le loro preoccupazioni ad esempio tramite un'iniziativa popolare. La condanna della ricorrente è compatibile con la libertà di riunione e di espressione. La sanzione penale pronunciata persegue lo scopo di mantenere la sicurezza e l'ordine pubblici nonché di proteggere i diritti e le libertà altrui. Alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'ingerenza nei diritti fondamentali connessa con la condanna è anche da considerarsi "necessaria in una società democratica". A tale riguardo occorre in particolare precisare che l'interessata non è stata condannata per aver partecipato alla manifestazione non autorizzata, rispettivamente per aver esercitato la sua libertà di riunione, bensì perché nel quadro della manifestazione ha commesso due reati distinti. Le forze di polizia hanno inoltre dato prova di una certa tolleranza e sono intervenute solo dopo qualche tempo.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media, Christine Magnin, Incaricata per i media supplente
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 15 ottobre 2025 sul sito www.tribunale-federale.ch: *Giurisprudenza > Banche dati di sentenze > Tutte le sentenze >* inserendo 6B_112/2025.